

Modifiche al Regolamento generale delle entrate

<i>Testo vigente:</i>	<i>Proposta di modifica:</i>
<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 21 – Gestione e riscossione delle entrate</p> <p>1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la determinazione dei crediti, la conservazione e l'aggiornamento delle relative banche dati, l'accertamento contabile nel bilancio comunale ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, la verifica periodica della sussistenza dei crediti, l'eventuale rideterminazione degli stessi e la cancellazione parziale o totale per insussistenza, prescrizione o sopravvenuta inesigibilità, la diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore, la concessione e la revoca di rateazioni, l'accettazione di garanzie del credito, la disposizione di eventuali rimborsi, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale. Per le entrate tributarie la gestione include inoltre l'istruttoria delle dichiarazioni e comunicazioni del contribuente, la liquidazione e l'accertamento, l'applicazione degli interessi, l'erogazione delle sanzioni amministrative, lo svolgimento delle attività di controllo e verifica finalizzate al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, lo svolgimento dei procedimenti di interpello del contribuente e di accertamento con adesione, nonché ogni altra attività prevista da norme di legge o regolamentari; - riscossione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la riscossione ordinaria e la riscossione coattiva dei crediti, l'applicazione degli interessi moratori, l'escussione delle garanzie, la contabilizzazione e la rendicontazione delle riscossioni effettuate, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale. <p>2) La Società Entrate Pisa S.p.A., quale società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006, svolge attività di gestione e riscossione delle entrate, anche tributarie, del Comune. L'attività della Società Entrate Pisa S.p.A. ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati dalle norme di legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti delle singole entrate, dallo statuto sociale e dal contratto di servizio.</p> <p>3) La Società Entrate Pisa S.p.A. cura l'incasso delle entrate e la rendicontazione al Comune sulla base</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 21 – Gestione e riscossione delle entrate</p> <p>1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la determinazione dei crediti, la conservazione e l'aggiornamento delle relative banche dati, l'accertamento contabile nel bilancio comunale ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, la verifica periodica della sussistenza dei crediti, l'eventuale rideterminazione degli stessi e la cancellazione parziale o totale per insussistenza, prescrizione o sopravvenuta inesigibilità, la diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore, la concessione e la revoca di rateazioni, l'accettazione di garanzie del credito, la disposizione di eventuali rimborsi, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale. Per le entrate tributarie la gestione include inoltre l'istruttoria delle dichiarazioni e comunicazioni del contribuente, la liquidazione e l'accertamento, l'applicazione degli interessi, l'erogazione delle sanzioni amministrative, lo svolgimento delle attività di controllo e verifica finalizzate al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, lo svolgimento dei procedimenti di interpello del contribuente e di accertamento con adesione, nonché ogni altra attività prevista da norme di legge o regolamentari; - riscossione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la riscossione ordinaria e la riscossione coattiva dei crediti, l'applicazione degli interessi moratori, l'escussione delle garanzie, la contabilizzazione e la rendicontazione delle riscossioni effettuate, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale. <p>2) La Società Entrate Pisa S.p.A., quale società strumentale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, svolge attività di gestione e di riscossione delle entrate, anche tributarie, del Comune. L'attività della Società Entrate Pisa S.p.A. ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati dalle norme di legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti delle singole entrate, dallo statuto sociale e dal contratto di servizio.</p>

<p>del contratto di servizio, il quale fissa i tempi di riversamento alla Tesoreria comunale, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sulle riscossioni, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia già stabilita dalla legge, dal Regolamento o da altre norme rilevanti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 23 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali</p> <p>1) Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le rispettive entrate, in base agli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e 36 della Legge 388/2000, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.</p> <p>2) Per le entrate la cui riscossione è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, per le quali non esistono regolamenti specifici o gli specifici regolamenti non disciplinano le modalità di riscossione, il pagamento da parte del debitore può avvenire mediante:</p> <p>a) accredito su conto corrente postale intestato alla Società Entrate Pisa S.p.A.;</p> <p>b) accredito su conto corrente bancario intestato alla Società Entrate Pisa S.p.A.; in questo caso il pagamento, comunque andato a buon fine, si considera effettuato nel termine previsto, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente bancario della Società Entrate Pisa S.p.A., a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno della scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello della scadenza stessa;</p> <p>c) secondo le altre modalità eventualmente predisposte ed ammesse, che risultino compatibili con l'organizzazione del soggetto incaricato della riscossione, a seconda del tipo di entrata.</p> <p>3) Per le entrate comunali la cui riscossione non è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, il Comune provvede alla riscossione nei modi ritenuti più confacenti sotto il profilo organizzativo e nel rispetto dell'ordinamento.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Art. 27 – Rateazione</p> <p>1) Il presente articolo regola i presupposti e le</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 23 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali</p> <p>1) Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le rispettive entrate, in base agli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e 36 della Legge 388/2000, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.</p> <p>2) Per le entrate le cui attività di riscossione sono affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, per le quali non esistono regolamenti specifici o gli specifici regolamenti non disciplinano le modalità di riscossione, il pagamento da parte del debitore può avvenire attraverso i canali di pagamento, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della Società Entrate Pisa S.p.A. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.</p> <p>3) Per le entrate la cui riscossione non è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, il Comune provvede alla riscossione nei modi ritenuti più confacenti sotto il profilo organizzativo e nel rispetto dell'ordinamento.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Art. 27 – Rateazione</p> <p>1) Il presente articolo regola i presupposti e le</p>
---	--

<p>modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.</p> <p>2) Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo.</p> <p>3) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.</p> <p>4) Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per le singole entrate tributarie e per il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>5) Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.</p> <p>6) I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;</p> <p>b) per la sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza;</p> <p>c) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.</p> <p>7) Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse</p>	<p>modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.</p> <p>2) Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo.</p> <p>3) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.</p> <p>4) Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per le singole entrate tributarie e per il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>5) Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.</p> <p>6) I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;</p> <p>b) per la sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza;</p> <p>c) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.</p> <p>7) Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse</p>
--	--

<p>insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolute.</p> <p>8) Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 25.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dal successivo art. 27-bis.</p> <p>9) La durata del piano rateale non può eccedere tre anni se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore ad Euro 10.000,00 e cinque anni se maggiore.</p> <p>10) Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per debiti fino ad Euro 10.000,00, massimo 60 rate mensili; - per debiti oltre Euro 10.000,00, massimo 90 rate mensili senza necessità di garanzia fideiussoria. <p>11) L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 fatte salve le ipotesi di cui al comma 10.</p> <p>12) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di tre rate alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione.</p> <p>13) La rateazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione; - quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10. <p>14) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 30, comma 3, del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.</p> <p>15) L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. Il rilascio della liberatoria richiesta dal Pubblico registro automobilistico per la revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato.</p>	<p>insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolute.</p> <p>8) Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 25.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dal successivo art. 27-bis.</p> <p>9) La durata del piano rateale non può eccedere tre anni se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore ad Euro 10.000,00 e cinque anni se maggiore.</p> <p>10) Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per debiti fino ad Euro 10.000,00, massimo 60 rate mensili; - per debiti oltre Euro 10.000,00, massimo 90 rate mensili senza necessità di garanzia fideiussoria. <p>11) L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 fatte salve le ipotesi di cui al comma 10.</p> <p>12) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di tre rate, o di una delle ultime tre rate, alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione.</p> <p>13) La rateazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione; - quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10. <p>14) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 30, comma 3, del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.</p> <p>15) L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. Il rilascio della liberatoria richiesta dal Pubblico registro automobilistico per la revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del</p>
--	--

<p>16) In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.</p>	<p>debito rateizzato.</p> <p>16) In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.</p>
<p>Art. 27-bis – Costituzione di garanzia in caso di rateazione</p>	<p>Art. 27-bis – Costituzione di garanzia in caso di rateazione</p>
<p>1) Nei casi previsti dal comma 8 del precedente art. 27, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore; - validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali la garanzia è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore; - che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa. <p>2) Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.</p> <p>3) In alternativa alla garanzia di cui ai commi precedenti, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il garante è esclusivo proprietario dell'immobile sul quale intende concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata attestante il valore del bene posto a garanzia; dai suddetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.</p>	<p>1) Nei casi previsti dal comma 8 del precedente art. 27, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore; - validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali la garanzia è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore; - che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa. <p>2) Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.</p> <p>3) In alternativa alla garanzia di cui ai commi precedenti, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il garante è esclusivo proprietario dell'immobile sul quale intende concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata attestante il valore del bene posto a garanzia; dai suddetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.</p> <p>4) In alternativa alle garanzie di cui ai commi</p>

<i>(omissis)</i>	precedenti, i crediti tributari delle imprese di importi superiori ad Euro 50.000,00 possono essere garantiti tramite la costituzione di un pegno non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 59/2016, convertito dalla Legge 119/2016, i cui oneri sono interamente a carico del debitore. <i>(omissis)</i>
------------------	--